

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di Verona (C.F. [OMISSIS], PEC [OMISSIS]) avverso la decisione n. 70/18 del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto notificata a mezzo PEC in data 16.11.2018;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Pizzuto svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] veniva citato a giudizio disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: "1) *Violazione dell'art. 26 c. 3 CD e l'art. 9, c. 1 CD per non aver dato corso al mandato ricevuto nella proposizione di tutte le attività difensive avverso il provvedimento emesso a seguito dell'infrazione contestata al mandante ed, in particolare, per l'omesso deposito del ricorso avverso il provvedimento adottato nei confronti dell'esponente sig. [AAA];*

2) *Violazione degli artt. 27 c. 1 e 6 e dell'art. 12 CD per aver dato al proprio assistito informativa sullo svolgimento del mandato in modo non rispondente al vero e comunque di*

non aver dato adeguata informativa alla parte assistita sullo svolgimento dell'incarico omettendo di verificare, con l'opportuna diligenza, la reale situazione del non attivato procedimento nonostante il decorso di mesi rispetto alla data in cui il procedimento doveva essere attivato e nonostante le richieste avanzate dalla parte assistita;

3) Violazione del disposto di cui all'art. 16 CD e 29 c. 3 CD per non aver adempiuto gli obblighi fiscali di fatturazione dell'acconto di € 500,00 ricevuto dal [AAA] a Dicembre 2015".

Il procedimento trae origine dall'esposto di data 16.05.2016 con il quale il sig. Michele [AAA] riferiva alcune vicende relative al mandato conferito all'avv. [RICORRENTE], rimasto, tuttavia, inadempito.

In particolare, in data 01.11.2015, l'esponente veniva fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza mentre si trovava alla guida della propria autovettura e, all'esito della verifica del tasso alcolemico, gli veniva contestata la guida in stato di ebrezza, con contestuale sospensione della patente e successivo ritiro per due anni a seguito di provvedimento della Prefettura di Verona del 02.12.2015.

Al fine di verificare la possibilità di ridurre il periodo di ritiro della patente di guida, il sig. [AAA] si rivolgeva all'avv. [RICORRENTE], il quale affermava sussistessero i presupposti per presentare ricorso avverso l'ordinanza prefettizia dinanzi al Giudice di Pace: all'uopo, l'esponente conferiva mandato al legale, consegnandogli la somma di € 500,00, per la quale non veniva emessa alcuna fattura.

Non ricevendo notizie circa l'avanzamento della pratica, a partire dal gennaio 2016 l'esponente iniziava a contattare il legale nominato, il quale lo rassicurava circa i tempi di svolgimento della procedura, del tutto ordinari e riferiva che, incardinato il giudizio, era ivi stato disposto un rinvio di udienza al maggio 2016, stante la sostituzione del Giudice competente. Il signor [AAA], tuttavia, si recava personalmente presso la cancellerie del Giudice di Pace ove constatava che nessun procedimento a proprio nome risultava pendente; pertanto lo stesso contattava nuovamente l'avv. [RICORRENTE], il quale gli trasmetteva, per rassicurarlo, copia del ricorso depositato in data 21.04.2016.

Nonostante la copia inviata, l'esponente decideva comunque di rivolgersi ad altri professionisti, i quali, a loro volta, verificavano l'inesistenza di procedimenti promossi a nome del [AAA]. Infine, nel corso di una telefonata avvenuta il 27.04.2016, l'avv. [RICORRENTE] finalmente ammetteva che il ricorso non era stato depositato, adducendo un disagio dipeso dalla concomitanza della scadenza del termine con le festività natalizie. L'esponente, dopo aver appurato di non poter più impugnare l'ordinanza della Prefettura, revocava il mandato conferito all'avv. [RICORRENTE], con il quale, da quel momento, non intratteneva ulteriori contatti.

A seguito del deposito dell'esposto, l'avv. [RICORRENTE] depositava note difensive nelle quali dichiarava che il [AAA] era già stato suo cliente per vicende analoghe e che, pur

avendo ricevuto la notifica dell'ordinanza il 10.12.2015, soltanto poco prima delle festività Natalizie si era recato presso il suo studio conferendogli l'incarico. Incarico che il legale confermava di aver accettato, predisponendo il ricorso e delegandone il deposito ad un collega, siccome impossibilitato a provvedervi personalmente per malattia. Tuttavia, a causa di un disguido, il ricorso non veniva depositato, benché l'avv. [RICORRENTE] si professasse convinto del contrario: per tale ragione, alla richiesta di aggiornamenti proveniente dal cliente, gli riferiva di essere in attesa della fissazione della data di udienza. In realtà, l'avv. [RICORRENTE], a suo dire, si sarebbe confuso in buona fede con altre pratiche analoghe pendenti nel medesimo periodo, tanto è vero che riferiva di aver comunicato il proprio errore e di aver poi tentato, senza successo, di incontrare il sig. [AAA], dichiarandosi disponibile alla restituzione della somma di € 500,00. In alternativa, sarebbe stato disposto a trattenerli quale acconto sul compenso per il procedimento penale instaurando. Un ulteriore aspetto evidenziato dall'avv. [RICORRENTE], poi, riguardava l'impossibilità di esito favorevole del ricorso, dal momento che al [AAA] era stato contestato, altresì, il possesso di 0,30 gr di cocaina, circostanza che, secondo il legale, avrebbe influito negativamente sull'esito del procedimento: per tale motivo, dunque, il mancato deposito non aveva, a suo dire, arrecato alcun danno al cliente. In conclusione, l'avv. [RICORRENTE] chiedeva l'archiviazione dell'esposto.

In data 09.02.2018 Il CDD approvava il capo di incolpazione sopra riportato cui seguiva la citazione a giudizio dell'incolpato.

All'udienza del 07.09.2018 veniva sentito il sig. [AAA] che confermava il contenuto dell'esposto e veniva invitato dal CDD a precisare la dinamica dei fatti del 01.11.2015; in quella sede, poi, l'incolpato confermava le dichiarazioni già rese al consigliere istruttore, riconoscendo l'errore, ma ribadendo sia l'impossibilità di accoglimento del ricorso in relazione alle violazioni contestate al [AAA], sia la propria disponibilità a restituire l'acconto o a risarcire i danni documentati.

All'esito della discussione il CDD riteneva integrati, siccome confermati nel corso del dibattimento, tutti gli elementi costitutivi delle violazioni contestate; irrogando nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di quattro mesi, in forza della valutazione complessiva del comportamento dell'incolpato ai sensi dell'art. 21 c. 2 del NCDF.

Ai fini della decisione, il CDD rilevava che, alcune circostanze potevano ritenersi pacifiche, quali: (i) il conferimento del mandato all'avv. [RICORRENTE]; (ii) la consegna al legale di un acconto di € 500,00; (iii) l'omessa emissione della fattura rispetto al suddetto acconto; (iv) l'omesso deposito del ricorso nell'interesse del [AAA]; (v) l'avvenuta consegna di copia del ricorso al sig. [AAA] e la relativa assicurazione sul deposito, corredata dall'indicazione del magistrato designato.

L'Avv. [RICORRENTE], difendendosi in proprio, ha proposto tempestivo ricorso avverso la decisione del CDD del Veneto, chiedendo:

- In via principale, «l'archiviazione» del procedimento disciplinare a suo carico;
- In via subordinata, la sostituzione della sanzione disciplinare comminata dal CDD del Veneto in altra meno afflittiva, quale la censura o altra ritenuta idonea.

Il ricorrente individua i seguenti motivi di gravame:

a) “Manifesta illogicità della motivazione della decisione disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina del Veneto”;

Con la prima censura, il ricorrente denuncia che il CDD, nell'assumere la decisione impugnata, non avrebbe minimamente tenuto in considerazione le circostanze da lui addotte a seguito dell'esposto, riferendo altresì che: - già nel corso dell'audizione dinanzi al consigliere istruttore, di aver ammesso la mancata iscrizione al ruolo del ricorso per conto del sig. [AAA]; - in quello stesso periodo, egli era sottoposto a “*somministrazione settimanale di interferone*”, sostanza che gli avrebbe causato difficoltà di natura psichiatrica. Tutte circostanze ribadite anche innanzi al CDD e che, a detta dell'avv. [RICORRENTE], non potevano essere trascurate.

Ulteriore elemento che il CDD non avrebbe, secondo il ricorrente, debitamente considerato è il comportamento processuale assunto dall'esponente che, in primo luogo, avrebbe ommesso di allegare una documentazione completa relativa ai fatti per i quali aveva conferito mandato al ricorrente: in particolare, mancherebbe il verbale nel quale è dato atto del possesso di sostanze stupefacenti e del mancato arresto all'alt delle forze dell'ordine.

Si tratta di elementi al cui cospetto il ricorso avrebbe avuto scarse probabilità di trovare accoglimento, aspetto che sarebbe stato chiarito al cliente, il quale, tuttavia, avrebbe insistito affinché fosse intrapresa l'azione. A tal proposito, il ricorrente sottolinea che, durante l'audizione, l'esponente avrebbe confermato che l'avvocato gli aveva sconsigliato l'azione, evidenziando la concreta possibilità che avesse esito fallimentare. Peraltro, secondo l'avv. [RICORRENTE], il sig. [AAA] gli avrebbe conferito mandato nell'imminenza del periodo natalizio e soltanto pochi giorni prima della scadenza del termine perentorio per l'opposizione.

Ciononostante, il ricorrente afferma di aver comunque predisposto il ricorso, formando il fascicolo per l'iscrizione al ruolo: la sua buona fede emergerebbe dal fatto che, a fronte della richiesta della documentazione processuale da parte del [AAA], l'avv. [RICORRENTE] gli aveva inviato quanto l'atto da lui predisposto.

Il ricorrente, a questo punto, ribadisce alcune circostanze a suo avviso rilevanti: a) in quel periodo era in terapia con interferone alfa; b) il ricorso avrebbe dovuto essere depositato in concomitanza con le festività natalizie e, tal fine, aveva delegato un praticante avvocato per le incombenze in cancelleria; c) nel medesimo periodo, gli venivano conferiti mandati per ricorsi analoghi da altri clienti; d) nelle more, il sig. [AAA] avrebbe consegnato un fondo

spese di € 500,00 ai fini della presentazione del ricorso; e) successivamente veniva contattato dall'avv. [BBB], incaricato dal sig. [AAA], al quale veniva comunicato l'accaduto e la disponibilità dell'avv. [RICORRENTE] di addivenire ad una chiusura bonaria; f) una parte del contenuto dell'esposto doveva ritenersi inutilizzabile, siccome estrapolato da una conversazione telefonica con il collega [CCC].

Quanto alla fatturazione dell'acconto, il ricorrente, pur ammettendo di non aver rinvenuto un documento fiscale relativo, non esclude che il proprio commercialista sia in possesso della documentazione, essendo, a suo dire, improbabile, se non addirittura offensivo, ritenere che egli si sia "*impossessato deliberatamente di una somma di denaro così irrisoria*".

b) "La sanzione comminata risulta oltremodo sproporzionata ai fatti contestati";

Nel secondo motivo di impugnazione il ricorrente contesta l'entità della sanzione irrogata che, a suo dire, sarebbe del tutto sproporzionata, anche tenuto conto delle sue condizioni di vita personali. In particolare, il ricorrente sottolinea che l'attività professionale è la sua unica fonte di reddito e che egli è padre separato di un minore di dieci anni. Inoltre, l'avv. [RICORRENTE] riferisce di pagare le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa ove il proprio figlio risiede con la madre, oltre che i canoni di locazione per una diversa abitazione.

Alla luce di questi elementi, la sospensione dall'esercizio della professione si appaleserebbe particolarmente lesiva per il ricorrente, il quale accuserebbe un grave disagio economico ed andrebbe incontro all'impossibilità di mantenere i propri impegni economici e personali nei confronti del figlio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di impugnazione attiene ad un'asserita omessa considerazione di alcune circostanze relative alla vicenda, che, se valutate, avrebbero condotto ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella di cui all'esposto, il cui contenuto ricostruttivo in fatto è stato ritenuto credibile dal CDD.

Il motivo non è accoglibile.

L'attività istruttoria espletata dal CDD è stata correttamente effettuata atteso che la valutazione disciplinare è avvenuta principalmente in forza dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti e delle ammissioni dell'incolpato, che dimostrano la completezza e definitività della istruttoria, oltre che sulla base delle dichiarazioni dell'assistito.

E difatti l'avv. [RICORRENTE]:

a) ha ammesso di essere stato incaricato di proporre l'opposizione prevista dall'art. 205 l. 285/9, circostanza peraltro anche documentale vista la procura a margine della opposizione (in realtà rilasciata anche nei confronti di altro difensore che non risulta aver sottoscritto per autentica).

b) ha ammesso di non aver mai depositato l'opposizione, pur avendone consegnato copia all'assistito (mail del 21-4-2016 in atti), il quale ha dichiarato, non smentito, di avere ricevuto comunicazione non solo dell'avvenuto deposito ma del nome del magistrato e della data di rinvio (pag. 1 dell'esposto ultima riga e pag. 2 prime due righe, confermato in sede di audizione del 7.9.18, pag. 8).

c) ha ammesso la consegna della somma di € 500, ma non emesso alcuna fattura (verbale audizione del 7.9.2018 pag 16).

In sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti a seguito degli esposti debba ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite nell'ambito del procedimento (Cass. SS.UU. 961/17; CNF 57/17).

Difatti "l'attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria" (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 163 del 17 luglio 2021).

Ciò posto, nel primo capo di incolpazione veniva contestata la violazione degli artt. 9, c. 1 e 26, c.3:

Sul punto, "il dovere di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione è un canone generale dell'agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nell'Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 249 del 28 dicembre 2020); ed ancora "l'avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita ma anche dei terzi in genere e della controparte giacchè il dovere di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione è un canone generale dell'agire di ogni avvocato, così come i concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, rappresentando essi le necessarie premesse per l'agire degli avvocati e mirano a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nella figura dell'avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 24 giugno 2020).

Nel caso di specie è stato acclarato il mancato adempimento dell'incarico conferito: e quindi *"integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la*

condotta dell'avvocato che, dopo avere accettato l'incarico difensivo, abbia ommesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all'assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 24 settembre 2021).

Il comportamento tenuto, inoltre, è stato grave poiché è stata fornita dall'incolpato all'assistito una falsa informazione e la stessa è stata supportata dall'invio di un ricorso, redatto in apparente esecuzione del mandato, ma non depositato, nonché da rassicurazioni sulla pendenza della lite.

Nel secondo capo di incolpazione veniva contestata la violazione degli artt. 27, cc. 1 e 6 e 12.

Anche sul punto la prova del fatto costituente illecito disciplinare è stata pacificamente raggiunta.

La giurisprudenza del Consiglio è univoca nel ritenere che l'art. 27 cdf (già art. 40 codice previgente), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Infatti, un rapporto fiduciario quale quello che lega l'avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale del "rapporto fiduciario" proprio consistente nella completezza, completezza e verità delle informazioni destinate all'assistito (Consiglio Nazionale Forense , sentenza n. 144 del 17 luglio 2021).

Nel terzo capo di incolpazione veniva contestata la violazione delle norme in tema di obblighi fiscali in capo all'avvocato (art. 16 e 29 c.3 NCDF).

Anche per tale aspetto la prova dell'illecito è stata raggiunta: *"l'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico (da ultimo [Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 30 novembre 2021](#))*.

Con il secondo motivo l'avv. [RICORRENTE] denuncia l'applicazione di una sanzione ritenuta, se commisurata alle sue condizioni personali, lesiva e, comunque, sproporzionata rispetto alle violazioni contestate.

Il motivo è fondato.

La sanzione comminata, effettivamente non appare adeguata secondo i criteri di cui all'art. 21 NCDF.

Intanto va precisato che la tipologia di sanzione applicata è individuata correttamente poiché *"la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o*

all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all'assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista ([Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 210 del 30 novembre 2021](#)).

Nel caso di specie, le sanzioni più gravi sono quelle previste dagli art. 26 c. 3 e 27 co 6 NCDF, identiche dal punto di vista edittale, ma correttamente il CDD del Veneto ha individuato quale comportamento più grave quello tenuto in violazione del dovere di informazione, di cui all'art. 27 comma 1 e comma 6, ed ha ritenuto la sussistenza dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 22 comma 2 lettera b.

Tuttavia, nella individuazione della sanzione concretamente applicata occorre tenere conto da un lato dalla sussistenza di più illeciti disciplinari e dall'altro, però, della assenza di precedenti, delle condizioni personali, anche di salute, dell'incolpato e della mancanza di danno, dato che il ricorso non aveva ragionevoli probabilità di essere accolto.

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso si può giungere ad una determinazione della sanzione pari a mesi due di sospensione, che appare adeguata alle violazioni contestate ed accertate.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso ridetermina la sanzione in mesi due di sospensione dall'esercizio della professione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2022.

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 1 giugno 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria